



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANDREINA GIUDICEPIETRO	Presidente
MARCELLO M. FRACANZANI	Consigliere
FEDERICO LUME	Consigliere
ROSANNA ANGARANO	Consigliere rel.
LIVIA DE GENNARO	Consigliere

Oggetto

Cartella di pagamento –
luogo della notifica –
risultanze anagrafiche –
valore presuntivo

AC – 03/02/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6201/2024 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,
– ricorrente –

contro

[Redacted]

– intimato–

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA, n. 562/2023, depositata il
18/09/2023,



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2026 dal consigliere Rosanna Angarano.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] impugnava l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. [REDACTED], per il cui tramite l'Agente della Riscossione aveva avviato a suo carico un'azione esecutiva al fine di soddisfare, coattivamente, un credito pari ad € 1.617.752,14 derivante dall'omesso pagamento di tributi erariali. Assumeva di esser venuto a conoscenza sia del procedimento esecutivo che degli atti prodromici solo il 3 gennaio 2017, in occasione del ricevimento della notifica di fissazione dell'udienza ex art. 543 cod. proc. civ. Per l'effetto, chiedeva l'annullamento delle cartelle nn. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

2. La C.t.p. dichiarava inammissibile il ricorso poiché tardivamente proposto stante l'accertata regolarità delle notifiche.

3. Avverso tale pronuncia proponeva appello il contribuente e la C.t.r lo accoglieva parzialmente annullando la cartella [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

4. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate Riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti del contribuente, il quale non ha espletato attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973.



Censura la sentenza per aver dichiarato la nullità della cartella sulla base delle sole risultanze anagrafiche ponendosi, così, in contrasto con il principio di prevalenza della residenza effettiva su quella anagrafica.

In particolare, l'Ufficio censura la sentenza nella parte in cui – dopo aver rilevato che la notifica delle due cartelle era avvenuta presso la precedente residenza anagrafica del contribuente (via [REDACTED] mentre quella attuale era via [REDACTED] [REDACTED] a mani di persone qualificatesi come impiegata e persona addetta al ritiro – ne ha rilevato la notifica nulla in quanto avvenuta presso un indirizzo non corrispondente a quello di residenza e senza che l'atto fosse stato consegnato a mani proprie del destinatario.

Osserva, in proposito, che, al fine dimostrare la sussistenza della nullità della notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata; che, nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario; che, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova; che la residenza effettiva prevale su quella anagrafica. Rileva in proposito che i giudici di primo grado avevano ritenuto che il luogo di esecuzione delle notifiche fosse comunque riferibile al destinatario; che il contribuente non aveva addotto prove dalle quali desumere il venir meno del collegamento con detto ultimo, essendosi solo limitato ad affermare che non aveva dipendenti; che presso l'indirizzo in esame il contribuente aveva avuto la propria residenza fino a qualche anno prima e che l'indirizzo era ancora riconducibile al contribuente nell'anagrafe tributaria così come



indicato negli estratti di ruolo in atti; che solo negli anni successivi, come ricavabile dalle relate in atti concernenti successive cartelle di pagamento, l'immobile sito in via [REDACTED] aveva cessato di costituire la residenza effettiva del contribuente.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale ultimo assume rilevanza esclusiva ed è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse (Cass. n. 8463/2023). La circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce, pertanto, mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidejacentia della relata (Cass. n. 4274/2019). Si è precisato, quindi, che la notifica della cartella di pagamento è validamente eseguita presso la residenza effettiva del destinatario, che, ove accertata alla stregua di elementi gravi, precisi e concordanti, prevale su quella risultante dalle certificazioni anagrafiche, avendo, questa, valore meramente presuntivo (Cass. n. 15183/2024).

2.2. La C.t.r., non si è attenuta a questi principi in quanto ha ritenuto invalida la notifica, solo perché eseguita in un luogo diverso da quello della residenza anagrafica – e ciò sebbene il plico fosse stato consegnato – ma non ha in alcun modo motivato in ordine alla residenza effettiva del contribuente, ed affermando erroneamente che solo la notifica in mani proprie avrebbe potuto sanare il vizio.

3. In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche sul regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte accoglie, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026.

Il Presidente
Andreina Giudicepietro

